

17287/06



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
- Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -

Oggetto
 SOCIETA' MISTA - AUMENTO
 CAPITALE SOTTOSCRITTO DAL
 COMUNE - GIURISDIZIONE -

R.G.N. 653/05

Cron. 17287

Rep.

Ud. 25/05/06

c.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL CASO.it

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA, in persona del Sindaco
 pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato SCOCA
 FRANCO GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato
 ANTONIO MESCIA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PIAZZOLLA & C. DI DAMATO ROBERTO LUIGI S.N.C., SPERA &
 COMPANY S.R.L., PESTILLO COSTRUZIONI DI PESTILLO
 RUGGIERO & C. S.A.S., GUERRIERO ALBERICO ANTONIO

2006

1744



MARZIO, FIL.CO DI RUGGIERO VALERIO & C. S.A.S.;

- intimati -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1226/04 del Tribunale amministrativo regionale di BARI;

udito l'avvocato Antonio MESCIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/05/06 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;

IL CASO.it

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, il quale, visto l'art. 375 c.p.c., chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le statuizioni di legge.

ORDINANZA

Visti gli atti del ricorso proposto dal Comune di Margherita di Savoia, con il quale viene richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art. 41 c.p.c.;

Viste le conclusioni del P.G. e la memoria depositata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Rilevato

- che le parti oggi intimare, nella qualità par-



tecipanti alla società mista Salapia Sale s.r.l. (promossa e partecipata dal comune di Margherita di Savoia per la gestione delle saline della zona), hanno impugnato, dinanzi al TAR Puglia, gli atti (delibera di giunta, conseguente atto notarile e ratifica consiliare) in base ai quali la Fil.Co di Ruggiero Valerio & C. s.a.s. (anche questa socia della società mista) si era accollato l'obbligo di versare alla società partecipata i 3/10 del 20% dell'aumento di capitale sottoscritto dal comune, nelle more dei tempi necessari per ottenere il finanziamento della Cassa depositi e prestiti;

- che, in pendenza del giudizio dinanzi al TAR, il Comune chiede il regolamento preventivo di giurisdizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto il giudizio ha ad oggetto il comportamento che il comune stesso ha tenuto per tutelare interessi di diritto privato;

IL CASO.it

Considerato

- che, secondo la giurisprudenza condivisa di questa Corte, la società con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne posseda, in tutto o in parte, le quote di partecipazione: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al comune non essendo consentito di incidere uni-



lateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (Cass. 7799/2005);

- che, nella specie, i soci che hanno promosso il giudizio, agiscono per impugnare un accordo (accollo) intervenuto tra altri soci in quanto tali (Comune di Margherita di Savoia e Fil.co di Ruggiero Valerio & C.); accordo che assumono, basato su presupposti di fatto errati (relativamente alla quota di partecipazione del comune alla società mista) e, comunque, pregiudizievole nei loro confronti in quanto modificherebbe "in maniera assolutamente illegittima l'assetto delle partecipazioni sociali a vantaggio di uno dei soci" (v. p. 5 del ricorso introduttivo);

IL CASO.it

- che, più specificamente, gli odierni intimati contestano all'ente comunale la pretesa illegittimità dell'accollo, in forza del quale lo stesso comune-socio ha potuto effettuare il versamento dei 3/10 del 20 % dell'aumento di capitale sottoscritto; quota che, altrimenti, avrebbero potuto sottoscrivere gli altri soci;

- che, quindi, gli odierni intimati, attraverso



l'azione intrapresa, mirano a far dichiarare la illegittimità dell'assetto delle partecipazioni sociali, per il comportamento tenuto da un socio, in quanto tale; per cui, la causa si risolve in una normale controversia di tipo civile-societario, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che, nella specie, la pubblica amministrazione non esercita, "nemmeno mediatamente (cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti privatistici), alcun pubblico potere" (C. cost. 204/2004);

IL CASO.it

che, conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con spese, liquidate come da dispositivo, a carico delle parti private soccombenti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna le parti private in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore del Comune di Margherita di Savoia, che liquida in complessivi € 2100,00 (euro duemilacentotrenta/00), di cui € 2000,00 (euro duemila) per onorari

Così deciso in Roma il 25 maggio 2006.

Il Presidente

dr. Vincenzo Carboni

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

31 LUG. 2006
Depositata in Cancelleria
oggi, 31 LUG. 2006
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

